

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1513

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEMPESTINI, MARTELLI**

*Presentata il 3 aprile 1984*

Norme in tema di diffamazione e di diritto di rettifica  
relativi all'uso del mezzo radiotelevisivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo è stata sottolineata la necessità di un intervento del legislatore in materia di diffamazione e di diritto di rettifica connessi all'uso dei mezzi radiotelevisivi, dal momento che la disciplina in vigore, oltre a presentarsi lacunosa, finisce anche per ignorare sia la tipicità sia la particolare forza lesiva di tali mezzi.

La stessa Corte costituzionale, in più occasioni (cfr. le sentenze n. 42 del 1977 e n. 168 del 1982, nonché le ordinanze nn. 213 del 1982, 53 e 322 del 1983), non ha mancato di rilevare, pur con talune oscillazioni, le notevoli incongruenze e discrasie che caratterizzano attualmente la disciplina delle forme di responsabilità connesse all'impiego dei diversi *mass-media*, sottolineando di conseguenza l'opportunità di introdurre nuove normazioni più rispettose (in confronto alle attuali) del principio di uguaglianza e della complessa gradazione degli interessi in gioco. Basti solo considerare che in tema

di diffamazione — a seguito dello sviluppo alluvionale subito dalla nostra legislazione — dobbiamo, oggi, registrare la presenza di ben quattro modelli diversi di disciplina, non coordinati tra loro da alcuna logica unitaria e razionale: uno per la stampa (dove si pongono ancora le sanzioni più pesanti per la diffamazione), uno per la televisione pubblica via etere, uno per la televisione privata via cavo ed uno per tutti gli altri mezzi di comunicazione (comprese le televisioni private via etere), nei cui confronti vale la formula residuale indicata nel terzo comma dell'articolo 595 del codice penale.

Analoga situazione si riscontra anche in tema di diritto di rettifica, dove alla disciplina più garantista tracciata per la stampa dalla recente legge di riforma dell'editoria (vedi l'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416) — disciplina rimasta tuttavia priva di sanzione penale a seguito della legge 24 novembre 1981, n. 689 — si contrappone sia la normazione

più indeterminata espressa, per la televisione pubblica, dalla legge n. 103 del 14 aprile 1975 (vedi articolo 7), sia il vuoto normativo che tuttora caratterizza il campo delle televisioni private.

Di qui uno stato di notevole incertezza e confusione, che non manca di produrre i suoi effetti negativi tanto sul piano della gestione dei mezzi che su quello della tutela dei cittadini.

Il progetto di legge che viene qui presentato si propone di ovviare a questi inconvenienti ispirandosi a tre linee di fondo e cioè:

a) al riconoscimento della maggiore potenzialità lesiva per la sfera privata che i mezzi radiotelevisivi presentano rispetto agli altri strumenti di comunicazione di massa, compresa la stampa;

b) alla necessità di modellare la tutela con riferimento alle caratteristiche peculiari di tali mezzi (ed in particolare del mezzo televisivo, legato prevalentemente all'immagine), estendendo la sfera oggettiva del comportamento diffamatorio sanzionabile nonché dell'attività suscettibile di dare ingresso al diritto di rettifica;

c) all'esigenza di equiparare integralmente, sul terreno della diffamazione e della rettifica, radiotelevisione a gestione pubblica e radiotelevisione a gestione privata, stante l'identità delle lesioni che, attraverso i mezzi gestiti dai due settori, è possibile apportare alla dignità e identità del singolo.

Più in particolare:

a) con riferimento alla disciplina della diffamazione commessa mediante mezzi radiotelevisivi di qualunque natura (pubblici o privati, via etere o via cavo) si stabiliscono pene aggravate rispetto alle sanzioni già previste per i vari mezzi di comunicazione di massa in generale (dall'articolo 595 del codice penale) e per la stampa in particolare (dall'articolo 13

della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948). L'aggravante viene disposta distintamente per la diffamazione generica e per quella specifica (articolo 1).

Con riferimento alla tipicità del mezzo televisivo si stabilisce poi un criterio interpretativo diretto a precisare i contenuti dell'azione diffamatoria (ai sensi del primo comma dell'articolo 595 del codice penale), con riferimento anche all'uso, purché attuato con intenti diffamatori, della sola immagine, senza commento parlato o scritto.

Il progetto — venendo incontro ad istanze da tempo emerse tanto in sede scientifica che giurisprudenziale — estende infine al mezzo radiotelevisivo (vedi articolo 2) la disciplina già sancita per la stampa sia dal codice penale (articolo 57) in tema di responsabilità del direttore responsabile, sia dalla legge sulla stampa (articoli 9, 12 e 21) in tema di pubblicazione della sentenza di condanna (che andrà ovviamente adeguata alle caratteristiche del mezzo), di riparazione pecuniaria da aggiungere al risarcimento del danno, di giudizio col rito direttissimo dinanzi al tribunale;

b) con riferimento al diritto di rettifica, il progetto recepisce largamente la nuova disciplina introdotta per la stampa dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, con gli adattamenti resi necessari dalla peculiarità del mezzo radiotelevisivo (articolo 3). Viene, peraltro, operata una estensione significativa dell'area della tutela concessa al singolo cittadino, dal momento che il diritto alla rettifica viene sanzionato, oltre che per le affermazioni lesive della dignità e della verità, anche per quelle in grado di alterare l'identità personale del soggetto colpito.

In conseguenza della nuova disciplina introdotta vengono, infine, abrogate (articolo 4) le norme relative alla rettifica già sancite dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, in tema di radiotelevisione via etere o via cavo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Diffamazione).*

Dopo il terzo comma dell'articolo 595 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

« Se l'offesa è recata con il mezzo radiotelevisivo, via etere o via cavo, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa non inferiore a lire quattrocentomila.

Se l'offesa recata con il mezzo radiotelevisivo consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire ottocentomila.

L'offesa alla reputazione attuata mediante l'uso del mezzo televisivo può derivare anche dal solo impiego dell'immagine, ove la stessa sia utilizzata con intento diffamatorio ».

## ART. 2.

*(Estensione al mezzo televisivo di discipline in tema di stampa).*

Sono applicate all'uso del mezzo radiotelevisivo le norme di cui agli articoli 9, 12 e 21, primo, secondo, terzo e quarto comma della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Al responsabile della rete o della testata o, comunque, dell'emittente radiotelevisiva si applica la disciplina di cui all'articolo 57 del codice penale.

## ART. 3.

*(Diritto di rettifica).*

Il responsabile della rete o della testata o, comunque, dell'emittente radiotelevisiva è tenuto a far trasmettere gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei

soggetti di cui sono state trasmesse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o identità o contrari a verità, purché le dichiarazioni e le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Le rettifiche devono far riferimento alla trasmissione che le ha determinate e devono essere trasmesse entro quarantotto ore dalla ricezione della loro richiesta, in una fascia oraria e con un rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione cui le rettifiche attengono.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la reclusione fino a sei mesi e con la multa non inferiore a lire ottocentomila.

Per la violazione delle norme in tema di rettifica si applicano le norme processuali di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, così come aggiunti dall'articolo 43 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in ogni caso ricorrendo al rito direttissimo.

Della sentenza di condanna deve essere data notizia nei programmi informativi dell'emittente.

La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilità penali e civili nelle quali si sia incorsi.

#### ART. 4.

*(Abrogazione di norme).*

Sono abrogate le norme di cui all'articolo 7, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, e l'articolo 34 della legge 14 aprile 1975, n. 103.